



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÒMA TRENIN- SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

Assessorin für Sozialfürsorge und Familienpaket,
für die Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und
Betreuungsdienste und für die Regionale Zusatzrente

Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia,
all'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla
persona e alla previdenza complementare

Bolzano, 16 novembre 2006
Prot. n. 295 gd/MS

A tutte le IPAB aventi sede
nella Regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

Ai Comuni
della Regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

Egregio signor
dott. Renzo Anderle
Presidente del Consorzio
dei Comuni Trentini
via Torre Verde, 21
38100 Trento

Egregio signor
Arnold Schuster
Presidente del Consorzio dei Comuni
della Provincia autonoma di Bolzano
via Macello, 4
39100 Bolzano

Egregio signor
dott. Luciano Malfer
Dirigente del Servizio per le
Politiche sociali della P.A.T.
via Gilli, 4
38100 Trento

Egregio signor
dott. Karl Tragust
Direttore della Ripartizione per le
Politiche sociali della P.A.B.
c.so Libertà, 23
39100 Bolzano

Egregio signor
avv. Antonio Giacomelli
Presidente U.P.I.P.A.
via Sighele, 7
38100 Trento

Egregio signor
Norbert Bertignoll
Presidente Associazione Case di Riposo
dell'Alto Adige
via Macello, 4
39100 Bolzano

Oggetto: Entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 di cui al Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L.

In data 22 novembre 2006 entrerà in vigore il Regolamento di cui all'oggetto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige numero 45/I-II del 7 novembre u.s.

Si tratta del Regolamento relativo all'organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 12//L dello scorso 17 ottobre.

Il testo del regolamento si compone di 29 articoli suddivisi in sette Capi, comprese le disposizioni finali fra cui in particolare si ritiene di dover segnalare l'art. 29 che di fatto integra, ampliandone la portata, quanto disponeva il comma 5 dell'art. 2 del DPR n. 3/L di data 13 aprile 2006 in materia di classificazione delle IPAB ai fini del riordino.

Il Regolamento, come si può evincere dallo stesso titolo, troverà applicazione nei confronti delle future aziende di servizi alla persona (ASP) che inizieranno verosimilmente ad essere operative dal gennaio 2008, terminata la fase di riordino delle IPAB, ai sensi del Titolo V della citata LR n. 7/2005. Tuttavia si è optato per una sua anticipata approvazione, anzitutto per rispettare, nei limiti del possibile, le previsioni dell'articolo 54 della legge, ed in secondo luogo per dar modo alle IPAB operanti in regione di avviare tempestivamente la fase di messa a punto dei loro futuri assetti istituzionali e organizzativi, avendo a disposizione tutti i nuovi riferimenti normativi.

La regola che ha informato l'attività del Gruppo di lavoro che ha predisposto l'articolato – e che precedentemente aveva già elaborato sia il Regolamento concernente il riordino delle IPAB, sia quello relativo alla contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, entrambi emanati con Decreto del Presidente della Regione di data 13 aprile 2006- è stata quella di ridurre al minimo le previsioni contenute nel regolamento regionale per non comprimere l'autonomia delle istituzioni in argomento, prevista dall'articolo 2, comma 3, della LR n. 7/2005, pur nella costante preoccupazione di non far mancare i necessari riferimenti regolamentari, ove espressamente previsti.

Di questo reale riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare delle nuove ASP se ne può avere immediato riscontro dall'esame delle disposizioni riferite all'ordinamento del personale ed ai contratti, particolarmente stringate ed essenziali, limitate agli indispensabili riferimenti che lasciano ampi spazi ad una dettagliata regolamentazione aziendale.

Con riferimento invece ai Capi II e III, riferiti rispettivamente alla costituzione, integrazione e rinnovo dei consigli di amministrazione, alle condizioni ostative all'assunzione della carica di amministratore e al regime delle incompatibilità nei confronti degli amministratori stessi, nonché ai procedimenti di istituzione, estinzione e trasformazione delle aziende, anche sulla scorta di analoghe pregresse esperienze si è cercato di disciplinare tutte le fattispecie che verosimilmente si presenteranno nella futura attività delle istituzioni in argomento, creando, ove del caso, gli opportuni raccordi con i precedenti regolamenti già in vigore.

Con riguardo poi ai regolamenti aziendali ed al controllo, da parte delle Giunte provinciali di cui al Capo IV, si è concordata all'interno del Gruppo di lavoro una ragionevole tempistica per la disciplina dei controlli dei regolamenti stessi, unitamente ad una essenziale previsione delle modalità con cui essi vanno effettuati.

Si giunge così, in questo cammino di illustrazione a ritroso del Regolamento in oggetto, al punto più controverso, che ha trovato eco anche sulla stampa locale: quello riferito alla disciplina delle condizioni per la adozione dei particolari modelli organizzativi e gestionali.

Le obiezioni più rilevanti si sono concentrate su quanto previsto dal 5° comma dell'articolo 2, quello cioè che in sede di prima applicazione stabilisce le condizioni in cui si può trovare un IPAB per poter adottare i particolari modelli organizzativi e gestionali previsti dal 4° comma dell'articolo 2 della legge.


Va subito detto che le conclusioni cui era giunto il Gruppo di lavoro al riguardo sono state superate -ma non contraddette- dalla Giunta regionale nel corso della seduta di approvazione del Regolamento; e ciò, anzitutto, con riguardo alle diverse dimensioni delle IPAB operanti in provincia di Bolzano e di Trento: più piccole le prime, di dimensioni maggiori le seconde. A questo punto, anche sulla scorta delle indicazioni scaturite dalle Associazioni rappresentative delle IPAB, appositamente interpellate e con riguardo alle proposte da esse trasmesse, si è operata questa duplice scelta: fissare per le IPAB operanti in provincia di Bolzano i limiti al di sotto dei quali è ragionevole ipotizzare la non integrale applicazione dei principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione rispetto a quelli di gestione; per quelle operanti in provincia di Trento i limiti oltre i quali la suddetta distinzione dovrà senz'altro essere applicata.

All'interno di questo quadro delineato dalla Giunta regionale, nell'autonomia che ne informa l'azione, possono trovare applicazione, nell'assetto organizzativo e gestionale che ciascuna ASP vorrà assumere, le più diverse graduazioni di applicazione dei particolari modelli organizzativi, con le uniche limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del Regolamento appena approvato. Non casualmente, infatti, il comma 5 dell'articolo 2 sottolinea, col termine "possono", l'autonomia di ciascuna istituzione, entro i limiti sopraddetti, di adottare o meno e con intensità diverse, la suddetta divisione di poteri nel suo assetto futuro.

Una volta individuato l'assetto organizzativo e gestionale, però, essi dovranno essere "declinati" e specificati nei rispettivi statuti e regolamenti di organizzazione generale perché siano chiari gli ambiti di esercizio delle attività di indirizzo, programmazione e controllo e di quelle di gestione e, all'interno di ciascun ambito, perché risultino dettagliate le attribuzioni e le responsabilità affidate ai vari attori chiamati ad amministrare l'azienda (si vedano in particolare, al riguardo, i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Regolamento in oggetto).

Non mi resta a questo punto che rinnovare l'augurio di buon lavoro, auspicando che le IPAB della regione, che svolgono una preziosa opera nell'ambito dell'assistenza e dei servizi sociali di beneficenza, sappiano compiere quel salto di qualità che la riforma statutaria, regolamentare ed organizzativa regionale ha per esse previsto, facendo il miglior uso possibile di quell'ampia autonomia che la Regione, ancora una volta, ha ad esse riconosciuta.

Mi è altresì gradita l'occasione di inviare i miei migliori saluti



- dott.ssa Martha Stocker -
Assessora regionale

Allegati